

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27.6.2012,

tra

il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo,

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca


### premesse che:

- in data 27.11.2008 è stato siglato l'accordo istitutivo della Caspop;
- all'articolo 11 del sopra citato accordo si è stabilita la composizione iniziale del CdA fissandola in 16 consiglieri del CdA della Caspop sulla base del criterio della designazione da parte delle fonti istitutive;
- con il medesimo accordo si è condiviso lo Statuto della Caspop, in forza del quale è prevista, successivamente al primo mandato, una composizione paritetica di 12 consiglieri del CdA della Caspop, da individuarsi su base elettiva;
- l'attuazione della disposizione statutaria sopra richiamata è, in ogni caso, subordinata alla definizione di uno specifico Regolamento Elettorale;
- detto Regolamento, in considerazione della sua complessità, è ancora in corso di valutazione e di recepimento da parte delle Fonti Istitutive;
- alla data del 31.12.2012 avranno scadenza tutte le polizze assicurative contratte dalla Caspop e le medesime dovranno essere oggetto di una complessa disamina preventiva ai fini del loro rinnovo;

### *le Parti hanno convenuto quanto segue.*

1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa.
2. La composizione numerica del CdA e del Collegio dei Revisori viene prorogata fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2012, fatta salva la facoltà delle Parti di effettuare delle sostituzioni.
3. Le Parti si impegnano a verificare ed approvare il Regolamento Elettorale – sulla base della bozza allegata (allegato 1) – in tempo utile (e comunque entro e non oltre il 31.12.2012) per procedere allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del CdA e del Collegio dei Revisori per l'anno 2013 contestualmente all'approvazione del bilancio 2012.
4. Vengono approvate le modifiche del Regolamento Generale di cui all'articolo 4 come da allegato 2.

Banco Popolare  
Delegazioni Sindacali di Gruppo  
Dircredito-FD Fabi Fiba-Cisl Fisac-Cgil Sinfub Ugl-Credito Uilca



*Museo*

<b>REGOLAMENTO ELETTORALE</b>
<b>della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare</b>

**Art. 1**

Confermata la validità del complesso delle norme di cui al vigente "Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare", l'Assemblea elettiva - con riguardo alla sua specificità - è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante circolare da inviarsi a tutti gli aventi titolo al voto, di cui ai punti a) c) d) dell'articolo 5 dello Statuto.

La lettera circolare recante l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere le date sia della prima sia della seconda convocazione (che non può distare più di 7 giorni), le modalità di svolgimento nonché una breve illustrazione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidatura.

La circolare deve essere pubblicata sul sito della Cassa almeno 60 giorni prima di quello fissato per la votazione, ed inviata con idonea comunicazione a mezzo posta al recapito degli aventi titolo al voto appartenenti all'area dei pensionati e degli aderenti al Fondo di solidarietà. Alla convocazione postale viene acclusa una busta da restituire alla Cassa contenente il modulo con il quale l'interessato effettua l'opzione fra l'espressione del voto per corrispondenza e l'espressione con modalità informatica, comunicando il proprio recapito elettronico. La mancata o tardiva restituzione di detta busta con il modulo vale come opzione per il voto per corrispondenza, e verrà pertanto inviata la relativa documentazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ai successivi adempimenti, delegando gli stessi - per la parte istruttoria - al Comitato Esecutivo della Cassa.

In occasione della convocazione dell'Assemblea elettiva il Consiglio di Amministrazione rende noto, attraverso il sito WEB, Intr@net o per posta, l'elenco dei candidati in ordine alfabetico, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la votazione.

All'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, il Consiglio di Amministrazione diffonde, in tempo utile attraverso il sito WEB, Intr@net o per posta, circolare illustrativa comprensiva del testo, anche solo per estratto, della propria delibera.

**Art. 2**

Gli Associati che intendano presentare la propria candidatura, nei rispettivi collegi, alla carica di Consigliere di Amministrazione, o di membro del Collegio dei Revisori, debbono presentare apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La candidatura alla carica di revisore è proponibile anche da parte di non Associati.

Le elezioni si svolgono per collegi elettorali separati al fine di eleggere rispettivamente 5 consiglieri, e relativi supplenti (eletti fra i Dipendenti Associati nella condizione attiva di cui all'Art. 5, punto a) dello Statuto), 2 revisori effettivi e 1 revisore supplente in rappresentanza degli Associati nella condizione attiva (di cui all'Art. 13 secondo alinea dello Statuto), nonché 1 consigliere, e relativo supplente, eletti fra i Pensionati Associati (di cui all'Art. 5, punti c) e d) dello Statuto).

In corrispondenza di ciascun collegio elettorale la preferenza di voto può essere attribuita:

- a) nell'ambito degli Associati nella condizione attiva ai soli candidati Associati attivi;
- b) nell'ambito degli Associati in quiescenza o in Fondo di solidarietà ai soli candidati appartenenti al medesimo ambito. Limitatamente alla composizione del Collegio dei Revisori, anche ai soggetti candidati non Associati alla Cassa.

Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari al numero dei candidati da eleggere per ciascun collegio

Nella comunicazione di candidatura debbono essere indicati innanzitutto il collegio elettorale di riferimento nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica e la sede di servizio per gli Associati attivi, ed il recapito per gli Associati a Fondo di Solidarietà e per gli Associati in quiescenza.

Le comunicazioni di candidatura devono essere corredate:

- a) dalla dichiarazione dei singoli candidati che attestano, sotto la propria responsabilità - e ferma la successiva verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto - l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica: "rispettivamente onorabilità per i consiglieri, ed onorabilità e professionalità per i revisori".
- b) dalla dichiarazione con cui i candidati, consapevoli delle responsabilità giuridiche, amministrative ed associative legate alla carica, si impegnano, nel caso di elezione, a ricoprire la carica con la debita applicazione assicurando una presenza assidua ed informata alle riunioni dei rispettivi organismi.

Il mancato rispetto dei termini, delle forme e dei contenuti previsti dal presente articolo determinano la inammissibilità delle candidature.

### Art. 3

Il Comitato Esecutivo comunica per iscritto l'ammissione della candidatura ovvero, motivandola, la mancata ammissione della candidatura.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione, espressa per il tramite del Comitato Esecutivo, è ammesso reclamo al collegio arbitrale di cui al successivo art. 5.

### Art. 4

La scheda di voto, in formato elettronico e in formato cartaceo, è predisposta dalla Cassa in modo da garantire la segretezza del voto; essa contiene, trattandosi di assemblea elettorale, l'indicazione del collegio elettorale e delle candidature.

La Cassa farà pervenire, in tempo utile e se del caso, le schede per la votazione cartacea e l'elenco dei candidati, al recapito di:

- ciascun Associato in Fondo di Solidarietà.
- ciascun Associato in quiescenza.

La Cassa utilizza, e rende costantemente accessibile, il sito Web [Welfare bancopopolare.it](http://Welfare.bancopopolare.it), cui ogni votante ha facoltà di accedere per esprimere il proprio voto.

Gli Associati attivi, impossibilitati ad accedere al Web, possono votare, su motivata richiesta indirizzata al seggio elettorale, con scheda cartacea.

Gli Associati in Fondo di Solidarietà e gli Associati in quiescenza, possono votare via Web ([Welfare.bancopopolare.it](http://Welfare.bancopopolare.it)) o, in alternativa, mediante scheda cartacea, secondo l'opzione espressa ai sensi dell'art. 1, c. 3.

Il voto espresso per via telematica prevale su eventuale altra votazione effettuata con scheda cartacea dal medesimo soggetto.

### Art. 5

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione che ricusa una candidatura per mancanza dei requisiti di eleggibilità e professionalità è ammesso reclamo ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno nominato dal candidato escluso, uno nominato dal Consiglio di Amministrazione e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due.

Il reclamo, recante anche la indicazione della nomina dell'arbitro, deve essere proposto per iscritto e notificato al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro 5 giorni da quello in cui il candidato ricusato ha ricevuto la comunicazione di ricasazione. L'inosservanza di detto termine costituisce causa di decadenza dal diritto al reclamo.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la notificazione del reclamo deve, entro 5 giorni notificare al candidato escluso la nomina del proprio arbitro. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine suddetto alla nomina del proprio arbitro, questo è nominato dal presidente del Tribunale di Novara su istanza del candidato ricusato. Gli arbitri così nominati devono, entro 5 giorni dall'ultima delle notificazioni, nominare il terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale. In mancanza di accordo tra i due arbitri di parte, il presidente del collegio arbitrale è nominato dal presidente del Tribunale di Novara su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deve pronunciarsi, in maniera irrituale, sul reclamo del candidato escluso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La decisione del collegio arbitrale deve essere notificata al Consiglio di Amministrazione e al candidato che ha proposto il reclamo.

Contro la decisione del collegio arbitrale non è ammessa impugnazione.

<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>
<b>della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare</b>

**Art. 1 – Oggetto e fonti delle norme del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'associazione "CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE" (di seguito per brevità Cassa) costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, in data 9 dicembre 2008 con atto del Notaio Dott. Emanuele Caroselli, Rep. Gen. N. 38296, Racc. N. 10953.
2. Esso è emanato in diretta attuazione dello Statuto della Cassa e può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa <sup>1</sup>, previa verifica ed approvazione delle Parti Firmatarie l'Accordo 27.11.2008 <sup>2</sup> per la loro specifica competenza.

**Art. 2 – Beneficiari**

1. Al fine di garantire ai propri associati le prestazioni assistenziali indicate nell'articolo 3 dello Statuto, la Cassa gestisce i contributi, provvedendo<sup>3</sup> alla loro utilizzazione, in via prevalente, in polizze assicurative eventualmente articolate su più livelli di prestazioni, curando che le diverse coperture sanitarie assicurative previste, rispettivamente, a favore degli associati in servizio (nonché di quelli aderenti a Fondo di Solidarietà) e di quelli pensionati vengano sottoscritte contemporaneamente e con la medesima compagnia di assicurazione<sup>4</sup>.
2. Le polizze assicurative hanno come contraente la Cassa e come beneficiari gli associati, i componenti dei relativi nuclei, ed eventualmente altri familiari, di cui al successivo Art. 4, secondo le determinazioni tempo per tempo assunte dal Consiglio di Amministrazione e adottate a modifica del presente regolamento.

**Art.3 - Prestazioni**

1. La Cassa ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
  - rimborso spese per prestazioni sanitarie;
  - prestazioni in regime di assistenza diretta presso strutture convenzionate
  - indennità sostitutive in caso di ricoveri,
  - prestazioni di "long term care"
  - eventuali ulteriori prestazioni, sanitarie e socio sanitarie, secondo le modalità previste dalla normativa legale pro-tempore vigente<sup>5</sup>
 secondo le determinazioni tempo per tempo assunte dal Consiglio di Amministrazione e adottate a modifica del presente regolamento.
2. La Cassa può delegare a CASDIC, (Cassa Nazionale di Assistenza per il Personale Dipendente del Settore del Credito) e ad altre Casse, mediante apposite convenzioni, l'erogazione di specifiche prestazioni.

<sup>1</sup> rif. Statuto, art.11 comma 2, decimo alinea.

<sup>2</sup> rif. Accordo 27.11.08, punto 4

<sup>3</sup> rif. Statuto art. 3, comma 1

<sup>4</sup> rif. Accordo 27.11.08, punto 10.

<sup>5</sup> rif. D. min della salute del marzo 2008 (c.d. decreto Turco)

#### Art. 4 – Familiari dell'associato beneficiari delle prestazioni della Cassa<sup>6</sup>

1. Il nucleo familiare dell'associato beneficiario delle prestazioni della Cassa, si intende, ai fini della estensione della copertura assicurativa, rispettivamente così costituito:

##### Nucleo base

- associati a norma dell'art. 5 dello Statuto e relativi coniugi e figli fiscalmente a carico anche non conviventi, questi ultimi fino al limite di età previsto dal Decreto Legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e Legge n. 236 del 1993 e successive modifiche (attualmente 35 anni), alla condizione che essi siano stati segnalati alla Cassa con le modalità di cui al successivo art.12; per figli si intendono anche i figli adottivi e quelli in affidamento pre-adottivo, con inclusione, senza limiti di età, dei figli invalidi al 100%. La copertura assicurativa dei figli a carico dell'associato defunto prosegue entro il limite di età di cui al periodo che precede.

Il Nucleo base è identificato - nella sua composizione - al momento dell'attribuzione della qualifica di Associato al dipendente (capo nucleo) che si trovi nelle condizioni di cui all'Art. 5 dello Statuto; e successivamente, in caso di variazione dello Stato di Famiglia dello stesso.

##### Nucleo integrato

- coniuge non a carico (ovvero convivente more-uxorio risultante da stato di famiglia), figli non fiscalmente a carico, figli a carico oltre il limite di età di cui al capoverso che precede, nonché altri familiari fiscalmente a carico e non a carico, per i quali l'associato abbia manifestato, con le modalità di cui al successivo art.12 commi 4° e 5°, la volontà di includere nel nucleo assicurato detti familiari che, salvo il coniuge, devono risultare con lui conviventi.

##### Nucleo allargato

- figli degli associati, già compresi nel nucleo base o nel nucleo integrato, che non risultino più compresi in detti nuclei (base o integrato) dell'associato, e per i quali l'associato stesso abbia manifestato, con le modalità di cui al successivo art.12 commi 4° e 5°, la volontà di proseguire la copertura assicurativa sanitaria, con l'obbligo di richiedere l'inclusione nel nucleo allargato anche degli eventuali coniuge e figli del figlio quali risultanti dal relativo stato di famiglia.”

##### *- Norma speciale per gli associati fra loro coniugi*

L'associato, in servizio, in pensione, o aderente a Fondo di Solidarietà, ed il coniuge che risulti beneficiario delle prestazioni della Cassa in qualità di associato in pensione, possono congiuntamente optare per l'iscrizione di quest'ultimo nel “nucleo integrato” del primo in qualità di “coniuge non a carico”; permanendo tale situazione, lo status di associato del “coniuge non a carico”, e i correlati diritti associativi, sono sospesi.

Nella situazione di cui al capoverso che precede, in caso di separazione legale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunicata alla Cassa ai sensi dell'Art. 12 commi 4° e 5°, cessa la sospensione, e si ripristinano i diritti/doveri associativi correlati.

<sup>6</sup> rif. Statuto artt.3 comma 1, e 5 comma 4

### Art. 5 – Assunzioni in corso d'anno

1. Per il personale assunto in corso d'anno, entrato automaticamente a far parte della Cassa all'atto della conferma in servizio, la decorrenza delle prestazioni della Cassa sarà determinata in base a quanto previsto nelle polizze assicurative.

### Art. 6 – Perdita della condizione di Associato

1. L'associazione alla Cassa viene meno per le cause previste dall'Art. 6 dello Statuto, nei seguenti termini:
- a) Risoluzione del rapporto di lavoro dell'associato: in caso di cessazione dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza (fatto salvo il diritto di coloro che aderiscono a Fondo di Solidarietà) il rapporto associativo, e la relativa condizione di associato, cessano con effetto immediato, mentre il diritto a fruire delle prestazioni della Cassa viene meno al termine dell'esercizio. La perdita della condizione di associato non comporta in alcun caso rimborsi, anche parziali, di somme versate dallo stesso per sé o per i familiari, nonché del contributo datoriale, fermo restando inoltre l'obbligo di versare quanto eventualmente ancora dovuto alla Cassa. La perdita della condizione di associato comporta la decadenza immediata dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.
  - b) Venir meno dell'applicabilità degli accordi collettivi: in caso di fuoriuscita dal Gruppo dell'azienda, o ramo di azienda, di appartenenza (salva l'assunzione dell'impegno previsto dall'art.5 lett.b dello statuto) il rapporto associativo, e la relativa condizione di associato, cessano con effetto immediato mentre il diritto a fruire delle prestazioni della Cassa viene meno al termine dell'esercizio; la perdita della condizione di associato non comporta in alcun caso rimborsi, anche parziali, di somme versate dallo stesso per sé o per i familiari, nonché del contributo datoriale, fermo restando inoltre l'obbligo di versare quanto eventualmente ancora dovuto alla Cassa. La perdita della condizione di associato comporta la decadenza immediata dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.
  - c) Recesso dell'associato: esso va comunicato alla Cassa con le modalità previste dal successivo art.12, commi 4° e 5°, nel termine di sei mesi prima della data di scadenza della copertura assicurativa in corso, così come previsto dallo Statuto, con gli effetti previsti dall'art. 24 c.c.. Esclusivamente nel caso di modificazione delle condizioni di copertura assicurativa - per variazione dei costi o delle prestazioni - agli associati che siano in pensione, aderenti al Fondo di solidarietà e superstiti è consentito il recesso nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione delle nuove condizioni, salvo diverso termine specificamente stabilito dal Consiglio di amministrazione<sup>7</sup>.

Mancata opzione per prosecuzione del rapporto assistenziale in caso di decesso dell'associato: i familiari continuano a fruire delle prestazioni sino al termine dell'esercizio nel quale il decesso è avvenuto, fatto salvo l'eventuale subentro nella titolarità del rapporto associativo da richiedersi, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa con l'offerta di subentro<sup>8</sup>.

### Art. 7 - Sospensione/esclusione dell'associato<sup>9</sup>

1. A norma dell'Art. 11 dello Statuto, l'associato che commette azione lesiva degli interessi della Cassa e che, con il suo contegno, ne turbi il normale funzionamento, o che rechi offesa agli

<sup>7</sup> rif. Statuto art.5 comma 3

<sup>8</sup> rif. Statuto art.5 comma 1, lett.e

<sup>9</sup> rif. Statuto art.11 comma 2, alinea 11

Amministratori o al personale addetto ai servizi, può, dal Consiglio di amministrazione, essere sospeso per un periodo non superiore ad un anno.

2. Nei casi di infrazione ripetuta o di più grave entità, il Consiglio delibera l'esclusione definitiva dalla Cassa, con gli effetti previsti dall'art. 24 c.c.

3. Sia il provvedimento di sospensione che quello di esclusione, adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo avvertimento ed audizione dell'interessato, sono comunicati secondo le modalità di cui all'Art. 12, comma 3°.

#### **Art. 8 - Variazioni contributive**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, secondo le modalità previste dagli Accordi Sindacali tempo per tempo vigenti, le eventuali contribuzioni aggiuntive a carico delle varie categorie di beneficiari, ferme restando le misure delle contribuzioni definite negli Accordi Sindacali aziendali e/o nei Regolamenti aziendali.

#### **Art. 9 – Poteri di firma<sup>10</sup>**

1. Il Presidente ha la firma sociale.

2. Tutte le disposizioni di pagamento a carico della Cassa sono autorizzate con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dall'altro, fra i consiglieri indicati dalla Capogruppo, componente il Comitato Esecutivo; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, lo stesso è sostituito dall'altro, fra i consiglieri elettivi, componente il Comitato Esecutivo.

#### **Art. 10 – Variazioni del piano sanitario**

1. I piani sanitari di assistenza predisposti dalla Cassa, hanno di norma durata corrispondente a quella dell'esercizio (1 anno solare) e vanno portati tempestivamente a conoscenza degli associati con le modalità di cui al successivo art.12; per ciascun associato, essi hanno durata corrispondente a quella dell'esercizio, salvi gli effetti derivanti da promozioni in corso d'anno.

2. I piani possono prevedere misure integrative di contribuzione correlate a più elevati contenuti facoltativi delle prestazioni, avendo cura di salvaguardare il mantenimento dell'equilibrio finanziario delle linee di polizza al fine di evitare sperequazioni<sup>11</sup>.

3. Al fine di dare stabilità ai comparti assicurativi, le eventuali richieste di variazione da parte degli associati, volte sempre e comunque a conseguire il piano sanitario di livello superiore, devono essere regolate da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo che, in tutti i casi, non può essere prevista la possibilità di ritorno a livelli inferiori di copertura, salvo che al momento del pensionamento.

<sup>10</sup> rif. Accordo 27.11.08, punto 17 e 18 e Statuto art.11, comma 10

<sup>11</sup> rif. Accordo 27.11.2008, punto 9



**Art. 11 – Saldo attivo risultante alla fine dell'esercizio sociale**

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'eventuale esistenza di un saldo attivo risultante alla chiusura dell'esercizio sociale, può deliberarne l'impiego, prioritariamente valutando la possibilità di migliorare le prestazioni o di contenere l'onere contributivo a carico degli associati.
2. Nei limiti di eventuali disponibilità residuali, il Consiglio di Amministrazione<sup>12</sup> valuta, ed eventualmente delibera, in favore degli associati che ne abbiano fatto motivata e documentata richiesta a norma dell'art. 11 alinea 13 comma 2 dello Statuto e nell'osservanza delle disposizioni in materia di privacy, l'erogazione di prestazioni rientranti nelle finalità statutarie a fronte di gravi esigenze particolari e straordinarie degli associati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sempre con l'osservanza delle disposizioni in materia di Privacy, è competente ad accertare la sussistenza della reale necessità e la sua attualità, a stabilire ed acquisire la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, a contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a fissarne eventualmente i tempi e le modalità.

**Art. 12 – Comunicazioni della Cassa e alla Cassa : modalità e termini<sup>13</sup>**

1. La Cassa rende noto il contenuto delle circolari e comunicazioni agli associati avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla Capogruppo BP ed in particolare mediante pubblicazione sul portale di Gruppo.
2. Agli associati pensionati, o aderenti a Fondo di Solidarietà, è previsto l'invio delle comunicazioni che li riguardano per posta ordinaria al domicilio reso noto. A richiesta degli associati pensionati, o aderenti a Fondo di Solidarietà, interessati le comunicazioni vengono in alternativa inoltrate all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) dai medesimi notificato.
3. Le comunicazioni individuali di deliberazioni particolari vengono dalla Cassa notificate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio reso noto.
4. Le comunicazioni indirizzate alla Cassa dagli associati in servizio in relazione alla normale operatività della stessa devono essere trasmesse avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dall'azienda (standardizzati o meno a seconda della natura delle segnalazioni); ed eventualmente, ove del caso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Cassa.
5. Le comunicazioni indirizzate alla Cassa dagli associati in quiescenza, o aderenti a Fondo di Solidarietà, devono essere trasmesse per raccomandata con avviso di ricevimento alla sua sede legale: in particolare le richieste di cui all'art. 6 comma 1, lett. b) dello Statuto, e art. 4 del presente regolamento, devono essere presentate nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione delle condizioni di rinnovo delle polizze.

---

<sup>12</sup> Rif. Statuto art. 11 alinea 13, comma 2

<sup>13</sup> rif. Statuto artt. 9 comma 2, e 11 comma 2, alinea 6,11,12,13